Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 12 febbraio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **973.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1960, n. 1891;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna, approvato con il decreto suindicato, è abrogato e sostituito dal testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 42. — CARUSO

ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO
DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA

Statuto

TITOLO I

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna, pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è stato eretto ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1891 del 31 ottobre 1960.

Tale Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna e di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

La durata del corso di studi è triennale.

Sia la durata del corso sia i titoli che verranno attribuiti saranno sempre adeguati a quelli dell'Istituto superiore di educazione fisica statale.

I corsi sono teorici e pratici ed hanno lo scopo di provvedere alla preparazione scientifica, culturale, tecnica e didattica degli allievi.

Essi saranno completati dal necessario addestramento individuale.

L'Istituto conferisce, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il « Diploma di educazione fisica » agli studenti che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami.

L'Istituto può, inoltre, conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi indicati nell'art. 23.

TITOLO II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Il governo dell'Istituto spetta ai seguenti organi secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) al consiglio di amministrazione;
b) al direttore;
c) al consiglio direttivo;
d) al consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) di tre professori eletti dal consiglio dei professori di cui due fra docenti universitari titolari di cattedra ed uno tra gli insegnanti di educazione fisica, che nell'Istituto svolgono, per incarico, un insegnamento;

c) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto tra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

d) dal segretario amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le funzioni di segretario del consiglio stesso;

e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Bologna designato dal rettore;

f) di rappresentanti di ciascun ente pubblico o privato o associazione che, in seguito a regolare convenzione, si obblighino a sovvenire l'Istituto con una quota di contributo annuo non inferiore a otto milioni di lire e che siano in regola con i versamenti delle quote. Ciascun ente pubblico o privato o associazione può designare tanti consiglieri quante sono le quote di otto milioni di contributo che avrà versato.

Tutti i membri durano in carica un trienno e sono rieleggibili. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare il dirigente tecnico con voto consultivo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera su tutti gli atti di trasformazione e di incremento del patrimonio dell'Istituto e vigila sulla conservazione del medesimo;

d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, la nomina del dirigente tecnico, scelto fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica;

e) delibera su proposta del consiglio direttivo in merito al numero degli incarichi d'insegnamento da conferire in rapporto alle condizioni del bilancio;

f) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'amministrazione, con l'osservanza delle norme, di leggi, di regolamento e del presente statuto;

g) delibera ogni anno entro il 15 maggio su proposta del consiglio direttivo sul conferimento degli incarichi d'insegnamento;

h) provvede, a concorsi espletati, alla nomina del segretario amministrativo e del personale amministrativo e subalterno;

i) appronta, su proposta del consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;

l) determina il personale per i servizi in genere dell'Istituto tenute presenti le varie esigenze circa gli impianti sportivi;

m) approva i contratti e le convenzioni;

n) provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio, ed approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

o) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso di ammissione all'Istituto, proposta dal consiglio direttivo;

p) ratifica, se riscontra regolari e conformi agli interessi dell'ente, gli atti adottati dal presidente, nei casi di urgenza;

q) delibera sulla istituzione di borse di studio e di perfezionamento, sulle spese relative alle pubblicazioni scientifiche e didattiche, nonchè sulla partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero, ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;

r) provvede, su proposta del consiglio direttivo, in merito a corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e specializzazione sulle varie discipline contemplate dal piano degli studi in conformità delle norme di cui al testo unico sulla istruzione superiore, nonchè ai corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 23 del presente statuto;

s) delibera le eventuali modifiche al presente statuto;

t) delibera tutti i provvedimenti i quali comportino oneri non previsti nel bilancio;

u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario nonchè da eventuali convenzioni.

Ai componenti del consiglio di amministrazione potrà essere assegnato, a giudizio del consiglio stesso, un gettone di presenza, nella misura da stabilirsi e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Per tutte le deliberazioni che importino valutazioni di indole tecnica, il consiglio di amministrazione deve sentire il consiglio direttivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno in via ordinaria e straordinariamente, sempre che occorra, dal presidente di sua iniziativa o quando tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto è scelto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo in una terna di professori universitari di ruolo titolari di cattedra proposti dal rettore dell'Università di Bologna e che abbiano un incarico di insegnamento nello Istituto. Egli dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto. Al direttore sarà corrisposta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri demandatigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;

c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici;

d) esercita, sentito il consiglio di amministrazione, il potere disciplinare sul personale non docente dell'Istituto;

e) convoca e presiede il consiglio direttivo, il consiglio di amministrazione ed il consiglio dei professori;

f) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione; può adottare provvedimenti d'urgenza, riferendone al consiglio direttivo e rispettivamente al consiglio di amministrazione per la ratifica nella adunanza immediatamente successiva;

g) propone annualmente al consiglio di amministrazione la nomina del dirigente tecnico, sentito il parere del consiglio direttivo;

h) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto e dà esecuzione ai provvedimenti del Ministero;

i) conferisce annualmente, mediante apposita convenzione, l'incarico del servizio sanitario ad un medico, sentito il consiglio di amministrazione;

l) esercita le attribuzioni che sono demandate ai rettori delle università nonchè quelle derivanti dalle norme del presente statuto e del regolamento interno che verrà successivamente emanato;

m) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento e sull'attività dell'Istituto.

In caso di assenza e di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori di cui alla lettera *b*), art. 9 del presente statuto.

Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni, indicandole esplicitamente nell'atto di delega.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) di tutti i professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari titolari di cattedra o incaricati di insegnamenti ufficiali in facoltà universitarie;

c) di tre docenti insegnanti del gruppo scientifico-culturale e due del gruppo tecnico-addestrativo;

d) del dirigente tecnico.

Tali membri, sempreché risultino incaricati di materia di insegnamento presso l'Istituto, durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il segretario amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le funzioni di segretario del consiglio stesso.

Art. 10.

Il consiglio direttivo oltre a nominare il direttore dell'Istituto scegliendolo fra i professori titolari di cattedra proposti dal rettore dell'Università di Bologna che svolgano, per incarico, un insegnamento nell'Istituto:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) propone al consiglio di amministrazione eventuali modifiche dello statuto, nonchè delle norme e dei regolamenti interni relativi all'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

c) coordina i programmi di insegnamento e delibera sull'adozione dei libri di testo;

d) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione;

e) propone al consiglio di amministrazione la nomina del dirigente tecnico scelto fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica;

f) propone al consiglio di amministrazione il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè la nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

g) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè dei corsi speciali di cui all'art. 23;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

i) stabilisce il calendario generale dell'Istituto;

l) delibera sul bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto;

m) propone al consiglio di amministrazione la nomina delle commissioni per gli esami di concorso di ammissione allo Istituto;

n) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

o) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente quattro volte all'anno e straordinariamente su iniziativa del direttore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In casi di parità dei voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni riguardanti le persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.

Art. 11.

Il consiglio dei professori si compone di tutti i docenti titolari di un insegnamento nell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Il consiglio dei professori:

a) elegge i professori che devono far parte del consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera *b*);

b) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 9, lettere *b*) e *c*);

c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli studenti, in casi di particolare importanza;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 12.

In esecuzione delle disposizioni impartite dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginniche e sportive dell'Istituto e ne regola l'impiego e il funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed internazionali;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi alle attività ginnico-sportive e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-addestrativo.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'Istituto una indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Art. 13.

Il segretario amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del consiglio direttivo con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso funzioni di segretario, sovraintende, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 14.

L'Istituto ha un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri.

I membri vengono nominati dal consiglio di amministrazione rispettivamente uno su proposta del Ministero della pubblica istruzione, uno del rettore dell'Università e uno dagli enti sovventori di cui all'art. 5, lettera *f*) del presente statuto.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; i revisori dei conti possono partecipare, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, quando all'ordine del giorno vengano poste la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Ai revisori dei conti sarà corrisposta un'indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio. In mancanza di enti sovventori il numero dei revisori è ridotto a due.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 15.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per esami; il numero dei posti messi a concorso è determinato, annualmente, dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono avere conseguito uno dei titoli validi per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria.

Art. 16.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno o subito dopo le indicazioni ministeriali, stabilisce il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi, i limiti di età e di statura, le modalità delle prove di esami e le altre norme relative all'ammissione.

Art. 17.

Il concorso di ammissione comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti, che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

1) alla sottocommissione per la visita medica;

2) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

3) alla sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità sia nel gruppo delle prove pratiche sia nella prova scritta, è stabilita dalla commissione giudicatrice presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.

Art. 18.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto gli studenti che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto vengono dimessi con deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 19.

Gli insegnamenti impartiti agli studenti si distinguono in due gruppi:

a) discipline scientifico-culturali;

b) discipline tecnico-addestrative.

I singoli insegnamenti, la cui durata è annuale e pluriennale, sono impartiti mediante lezioni teoriche, esercitazioni e addestramenti individuali e collettivi.

Per conseguire il diploma, lo studente deve avere superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di due materie complementari per ciascun gruppo.

Lo studente, nel periodo stabilito in ciascun anno accademico, è invitato ad indicare le materie complementari, tra quelle previste dal presente statuto, per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico d'insegnamento.

Le lezioni del 3° corso si svolgeranno in quattro giorni settimanali, per lasciare liberi gli studenti di compiere il tirocinio didattico anche con l'insegnamento presso le scuole secondarie.

Nell'eventualità che il Ministero della pubblica istruzione stabilisca programmi obbligatori e corsi diversi da quelli previsti dal presente statuto, l'Istituto si adeguerà automaticamente al nuovo indirizzo.

Art. 20.

Materie d'insegnamento

a) *Gruppo scientifico-culturale*:

Gli insegnamenti fondamentali scientifico-culturali sono i seguenti:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
2) Antropologia e antropometria (annuale);
3) Biologia generale con elementi di genetica (annuale);
4) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
5) Medicina applicata allo sport (annuale);
6) Psicologia (annuale);
7) Cinesiologia correttiva ed educativa (annuale);
8) Igiene della scuola e degli sports (annuale);
9) Traumatologia e pronto soccorso (annuale);
10) Pedagogia generale e differenziale (annuale);
11) Storia dell'educazione fisica e degli sports (annuale);
12) Lingua straniera (biennale);
13) Teoria e metodologia delle attività motorie (biennale);
14) Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale).

Gli insegnamenti complementari scientifico-culturali sono i seguenti:

1) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale);
2) Climatologia e fisiopatologia subacquea (annuale);
3) Elementi di scienza dell'alimentazione (annuale);
4) Educazione fisico-somatica dell'età evolutiva (annuale);
5) Italiano (annuale);

6) Istituzioni di diritto pubblico: educazione civica (annuale);
7) Educazione stradale (annuale);
8) Farmacologia (annuale);
9) Diritto sportivo (annuale).

b) *Gruppo tecnico-addestrativo*:

Gli insegnamenti fondamentali tecnico-addestrativi sono i seguenti:

1) Ginnastica educativa (triennale);
2) Ginnastica ritmica femminile (biennale);
3) Atletica leggera (triennale);
4) Attrezzistica (biennale);
5) Nuoto, tuffi e salvataggio (biennale);
6) Giuochi sportivi: pallacanestro e pallavolo (annuale);
7) Scherma maschile (annuale);
8) Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
9) Ginnastica correttiva (annuale);
10) Ginnastica e giuochi per l'infanzia (annuale);
11) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni:
a) maschile (annuale);
b) femminile (biennale).

Gli insegnamenti complementari tecnico-addestrativi sono i seguenti:

1) Tennis (annuale);
2) Legislazione e regolamentazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (annuale);
3) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (annuale);
4) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale).

Durante il triennio potranno essere svolti corsi liberi destinati alla conoscenza degli sports non contemplati nell'ordinamento degli studi. La durata e la natura di tali corsi sarà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore. Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e, possibilmente, integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Art. 21.

Il numero delle lezioni delle materie del gruppo scientifico-culturale non deve essere inferiore a trenta per ogni anno.

Le lezioni del gruppo tecnico-addestrativo non devono superare le 16 ore settimanali per i primi due anni e le 10 ore settimanali nel terzo anno.

Al consiglio direttivo è affidato il compito di stabilire le materie propedeutiche del gruppo degli insegnamenti scientifico-culturali.

Lo stesso organo determinerà per quali degli insegnamenti pluriennali delle materie tecnico-addestrative lo studente dovrà sostenere esami annuali; indicherà, inoltre, con quali modalità dovrà essere accertato il grado di preparazione tecnico-addestrativa che lo studente deve possedere, per essere iscritto ai corsi successivi.

Il numero delle volte durante le quali lo studente riprovato potrà sostenere gli esami, nel corso di un anno accademico, sarà adeguato a quello indicato dalle disposizioni legislative e regolamenti concernenti le università e gli istituti superiori statali.

La frequenza a tutti gli insegnamenti è obbligatoria ed essa è attestata dalla firma che si consegue alla fine di ogni corso.

L'impossibilità di partecipare alle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo per oltre il 30 % del totale delle lezioni, a causa di sopravvenuti impedimenti, determina la perdita dell'anno accademico.

Lo stato di gravidanza deve essere dichiarato; esso è incompatibile con la frequenza delle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo.

Art. 22.

L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di lezione di educazione fisica, su argomenti riferentisi ad uno degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento che l'allievo avrà concordato con l'insegnante almeno sei mesi prima dell'esame;

c) trattazione orale di una tesina, a scelta del candidato, su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Oltre i corsi normali l'Istituto può organizzare corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive, scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'articolo 20; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti militari, qualora vengano richiesti.

L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui sopra non devono comportare oneri per il bilancio dell'Istituto.

Art. 24.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il calendario dell'anno accademico è fissato, conformemente alle disposizioni ministeriali, dal consiglio direttivo.

Art. 25.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli studenti a sezioni unite.

Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece, impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile, con programmi differenziati.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, che saranno affidati ad assistenti, ogni sezione si suddividerà in reparti di non più di trenta studenti ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli studi e le palestre ginniche disponibili dell'Istituto.

Art. 26.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli studenti, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi, e potranno partecipare a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione stabilirà i nominativi degli istruttori che guideranno gli studenti e stabilirà la retribuzione che dovrà essere corrisposta ad essi.

Art. 27.

Gli studenti sono tenuti a fornirsi a proprie spese della divisa di rappresentanza, del corredo sportivo prescritto, secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto, nonchè dei libri di testo.

Art. 28.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli studenti, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli studenti, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione e prestate in occasione del pronto soccorso.

Art. 29.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre forme di affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante lo svolgimento dei corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Le malattie e gli infortuni che eventualmente dovessero sopravvenire agli studenti durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni tecnico-addestrative, non implicano responsabilità da parte dell'Istituto; sono fatti salvi i benefici previsti dalla polizza di assicurazione contro gli infortuni.

Art. 30.

Presso l'Istituto può essere disposto, con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri allo studente vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V
DOCENTI

Art. 31.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale, affidati per incarico, saranno attribuiti con criteri stabiliti dalle leggi e disposizioni ministeriali vigenti al momento del conferimento.

Ai docenti cui è conferito l'incarico, ai sensi del precedente comma, sara corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto delle possibilità del bilancio.

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo, affidati per incarico, saranno attribuiti a professori ordinari di educazione fisica o a diplomati ed abilitati all'insegnamento o a cultori della materia che abbiano superato il 30° anno di età e siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, valutando comparativamente i titoli da essi presentati.

Il consiglio di amministrazione delibera l'importo della retribuzione, tenuto conto del numero delle ore di lezioni, in misura, comunque, non superiore a quella prevista per gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie statali.

Art. 33.

Nel caso che vengano istituiti dei corsi liberi, il consiglio di amministrazione nominerà gli insegnanti e gli istruttori, su proposta del direttore, sentito il dirigente tecnico.

Agli insegnanti potrà essere attribuita una retribuzione che verra stabilita di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Art. 34.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le lezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

Art. 35.

Ove un professore sia, per legittimi motivi, impedito ad attendere alle mansioni del suo ufficio, deve tenerne informato l'ufficio di direzione. Quando l'assenza di un professore incaricato, determinata da motivi di salute o da altro legittimo impedimento, abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dello Istituto per non oltre 12 lezioni all'anno; ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive l'incarico sarà revocato.

Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo l'autorizzazione dovrà essere chiesta al consiglio di amministrazione.

TITOLO VI
ASSISTENTI

Art. 36.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, nomina gli assistenti ai quali è affidato il compito di svolgere le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali.

Il consiglio di amministrazione delibera ugualmente l'importo delle retribuzioni, in dipendenza dell'attività che sarà svolta durante l'anno accademico.

TITOLO VII
STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 37.

L'iscrizione al 1° anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto disposto dagli articoli.

Art. 38.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto deve essere presentata alla segreteria entro i termini fissati nel bando di concorso.

In essa deve indicarsi:

a) cognome, nome e data di nascita del candidato;

b) residenza della famiglia ed indirizzo.

La domanda deve essere altresì corredata dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso e di una fotografia recente su fondo bianco, firmata ed autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso del titolo di studio prescritto dal presente statuto per l'ammissione al concorso.

All'atto dell'immatricolazione il candidato che avrà superato il concorso dovrà presentare, con la relativa domanda redatta su carta legale, i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento della 1ª rata di tassa;

b) certificato penale, redatto su carta legale, rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di immatricolazione;

c) titolo originale di studio previsto per l'ammissione al concorso, o certificato corrispondente che dovrà essere sostituito col titolo originale entro l'anno solare, e, in ogni caso, non oltre il mese di aprile dell'anno successivo;

d) due fotografie recenti, su fondo bianco, per la tessera dell'Istituto e per il libretto d'iscrizione.

Art. 39.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equivalente al titolo di cui all'art. 15 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 38.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore previo giudizio del consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 40.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal consiglio direttivo e dal Ministero della pubblica istruzione, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versati i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la certificazione della relativa durata.

Art. 41.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione, nel periodo stabilito dal consiglio direttivo in conformità alle disposizioni ministeriali.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 19 e 22 del presente statuto e delle norme vigenti nelle università.

Art. 42.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizioni;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita di una o entrambe le sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera *e*) viene data comunicazione a tutti gli atenei ed istituti superiori della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 43.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione dello Istituto. Essi non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati per gli studenti del corrispondente istituto statale.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni qualvolta si presenti, una sopratassa nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione; per la ripetizione dell'esame di diploma, una sopratassa di lire diecimila.

Art. 44.

Lo studente che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 45.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere i certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 46.

Il consiglio di amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 47.

La dispensa di cui al precedente articolo non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 48.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) con i contributi degli enti ed associazioni di cui all'art. 5 lettera *f*);

b) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;

c) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali presentazioni ad opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;

d) con la rendita del suo patrimonio.

Art. 49.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 50.

Le scritture patrimoniali sono rappresentate dal registro inventario dei beni immobili e da quello dei beni mobili.

Le variazioni e trasformazioni della consistenza devono essere annotate nei relativi registri inventariali con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione e delle bollette e buoni di carico e scarico che le giustificano.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 51.

Ogni cinque anni o anche prima se il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 52.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'Istituto sono rappresentate:

a) dal bilancio preventivo;

b) dalle note ed ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

c) dai giornali mastri contenenti tanti conti, quanti sono i capitoli;

d) gli articoli dell'entrata e della spesa iscritti in bilancio;

e) dal rendiconto consuntivo.

Art. 53.

Il bilancio preventivo comprende le entrate e le spese classificate in tre titoli:

a) entrate e spese effettive;

b) movimento di capitali;

c) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie comprendendosi tra le prime tutte quelle che hanno origine da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione e tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita dei beni mobili ed immobili o per qualsiasi altra operazione.

Nelle partite di giro sono registrate tutte le operazioni fatte per conto dei terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Istituto sia nello stesso tempo debitore o creditore.

Art. 54.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono divise in capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti o da cui comunque conseguono notevoli variazioni rispetto al precedente esercizio è data dimostrazione con rapporti allegati contenenti le rispettive deliberazioni.

Art. 55.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione e il conto finanziario; la seconda la situazione e il conto patrimoniale.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia dell'estratto conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) uno stato riassuntivo dei beni immobili e mobili di pertinenza dell'Istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza dell'inventario.

Art. 56.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, viene ripartito, a giudizio del consiglio di amministrazione, tra gli investimenti, il fondo di riserva e, in via eccezionale, tra le spese ordinarie del successivo esercizio.

Art. 57.

L'esercizio finanziario va dal 1° novembre al 31 ottobre.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo entro il mese di luglio e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, così come tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasferimenti del patrimonio e contrazioni di mutui.

Art. 58.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario per deliberazione del consiglio di amministrazione e secondo le norme e modalità da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 59.

Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati, che devono essere firmati dal direttore o da chi ne è delegato, dal segretario amministrativo e dal ragioniere.

Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi devono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 60.

I beni immobili e mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonchè i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'Istituto, si intendono intestati allo Istituto superiore di educazione fisica di Bologna.

TITOLO IX
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Art. 61.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico e ausiliario, sono stabiliti dalla tabella annessa al presente statuto.

Il segretario amministrativo sovraintende, in conformità alle disposizioni del presidente del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici della segreteria.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, delle carriere esecutive e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, da espletare con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifiche corrispondenti.

Le qualifiche iniziali previste dalla annessa tabella sono conferite mediante pubblico concorso da espletare con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite per le categorie similari del personale civile dello Stato.

Al personale di ruolo dell'Istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 62.

Per i servizi dell'Istituto il consiglio di amministrazione, in caso di necessità e nei limiti consentiti dalla disponibilità di bilancio, potrà inoltre assumere a tempo determinato personale non di ruolo attribuendo ad esso un trattamento economico in ogni caso non superiore a quello previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 63.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

Art. 64.

Nella prima attuazione del presente statuto i posti in organico stabiliti con la tabella annessa allo statuto medesimo, sono conferiti mediante concorsi interni al personale assunto non oltre il 31 dicembre 1965 che abbia esercitato funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire, per almeno 5 anni continuativi e sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse, ad eccezione del limite massimo di età.

Il personale che abbia conseguito l'idoneità e non sia ammesso nel ruolo organico per mancanza di posti passa nel ruolo organico in soprannumero.

Il commissario straordinario provvede all'espletamento dei predetti concorsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.

L'anzianità di servizio acquisita dal personale sin dalla data di prima assunzione viene interamente utilizzata per la ricostruzione delle carriere applicando per analogia la legge 28 ottobre 1970, n. 775, i decreti delegati 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 e la legge 3 giugno 1970, n. 380, laddove applicabili.

Art. 65.

Dopo l'entrata in vigore del presente statuto e dopo la nomina del nuovo consiglio direttivo, il commissario straordinario in carica ne dispone la prima covocazione affinchè provveda alla nomina del direttore dell'Istituto.

Fino alla nomina del direttore dell'Istituto il commissario straordinario svolge l'attività di ordinaria amministrazione e provvede alla stipulazione delle convenzioni.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE NON DOCENTE

QUALIFICHE dello Stato	QUALIFICHE dell'Istituto	Posti
CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA		
Direttore amministrativo	Segretario amministrativo	1
Direttore di sezione	—	—
Consigliere	—	—
CARRIERA DI CONCETTO		
Ragioniere	Ragioniere	1
Segretario capo Segretario principale Segretario	Segretario	3(*)
CARRIERA ESECUTIVA		
Coadiutore	Coadiutore	4(**)
CARRIERA AUSILIARIA		
Bidello - custode usciere	Bidello - custode usciere	3

(*) Di cui uno addetto all'Opera dell'ISEF.
(**) Di cui tre anche con mansioni di dattilografo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **974**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Anna, in Rapallo.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Anna, in Rapallo (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **975**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Suffragio, in S. Benedetto del Tronto.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone in data 8 dicembre 1971, integrato con dichiarazione del 14 successivo, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Suffragio, in località Ponterotto del comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. 976.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Aquila e Priscilla, in Roma, e della istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 15 novembre 1971, integrato con altro del giorno successivo e con dichiarazione 10 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Aquila e Priscilla, con sede in Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. 977.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro apostolo e Stefano martire, in Sermoneta.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze in data 1° marzo 1970, integrato con due dichiarazioni del 2 febbraio 1972 e 27 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro apostolo e Stefano martire, in località Valvisciola del comune di Sermoneta (Latina).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. 978.

Autorizzazione alla Federazione italiana escursionismo, con sede in Torino, ad acquistare degli immobili.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la Federazione italiana escursionismo - F.I.E., con sede in Torino, viene autorizzata ad acquistare in proprietà dalle signore Annunziata e Teresa-Elena Pastorelli, per il prezzo di L. 200.000, gli immobili ubicati nel comune di Briga Alta, frazione Carnino, località Tetti della Donzella, censiti al catasto terreni dello stesso comune alle partite n. 4699 - foglio 91 - mappale 18, n. 4766 - foglio 91 - mappale 19, n. 3556 - foglio 91 - mappale 20, n. 3556 - foglio 91 - mappale 16 e n. 5 - foglio 91 - mappale 17, da destinare alla costruzione di un rifugio alpino.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1973.

Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aggiunto con la legge 1° novembre 1973, n. 774.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° novembre 1973, n. 774, concernente « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici », che ha aggiunto l'art. 12-*bis* al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »;

Ritenuto che per esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese si rende necessaria la concessione delle agevolazioni previste dal predetto art. 12-*bis;*

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere, su richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, l'anticipazione di cui all'art. 12-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamato nelle premesse, nella misura del settantacinque per cento.

Per la concessione dell'anticipazione di cui al comma precedente l'impresa contraente è tenuta a prestare una delle seguenti garanzie, o entrambe, per una somma pari all'anticipazione stessa, al netto dell'eventuale importo da recuperare ai sensi del terzo comma del citato art. 12-*bis*, maggiorata del cinque per cento:

1) fidejussione, ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati nell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli.

Art. 2.

Il recupero dell'anticipazione concessa ai sensi del presente decreto sarà effettuato integralmente in sede di pagamento del saldo contrattuale.

Qualora l'importo del saldo contrattuale fosse inferiore a quello dell'anticipazione concessa, al recupero della differenza si provvede mediante le garanzie di cui al precedente art. 1.

Nel caso di cui al comma precedente, se la garanzia sia stata costituita con fidejussione l'amministrazione è tenuta a richiedere immediatamente, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, la restituzione della somma ad essa dovuta al fidejussore, il quale deve provvedere, entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, al versamento della somma stessa alle entrate eventuali e diverse del bilancio dello Stato ovvero all'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'amministrazione o azienda autonoma.

Se, invece, la garanzia sia stata costituita in titoli, la amministrazione è tenuta a provvedere, con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, alla vendita dei titoli per la parte occorrente al recupero della somma ad essa dovuta ed al versamento della somma stessa nel modo indicato al comma precedente.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano ai contratti per i quali l'ultimazione dei lavori ovvero la consegna dei beni o la prestazione dei servizi abbia luogo dalla data del presente decreto a tutto il 31 dicembre 1974.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto e quelle di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1972 concernenti la concessione di anticipazioni in esecuzione dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, prorogate con il decreto ministeriale 23 novembre 1973, si applicano agli enti locali ed agli altri enti pubblici nonchè agli istituti ed aziende comunque operanti nell'ambito della pubblica amministrazione nei casi in cui i lavori o le forniture sono eseguiti con mutui; negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere o meno le anticipazioni.

Roma, addì 21 dicembre 1973

Il Ministro: La Malfa

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122, concernenti la previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, comma terzo, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto il Regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto nella seduta del 23 marzo 1972, concernente la sostituzione dell'art. 26 del citato regolamento;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto dell'ente;

Ritenuta l'opportunità di approvare tale sostituzione;

Decreta:

L'art. 26 del vigente regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alle prestazioni del presente capo sorge per il giornalista e per i familiari di cui al successivo art. 34 dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro subordinato ancorchè non sia intervenuto l'effettivo versamento dei contributi dovuti e sussiste sino:

a) alla scadenza dei 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se risultino versati o dovuti meno di 180 contributi mensili;

b) alla scadenza dei 24 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se risultino versati o dovuti almeno 180 contributi mensili;

c) all'atto del pensionamento di vecchiaia, se risultino versati o dovuti almeno 180 contributi mensili ed il giornalista abbia compiuto il 55° anno di età;

d) all'atto del pensionamento di vecchiaia, se risultino versati o dovuti almeno 240 contributi mensili ed il giornalista abbia compiuto il 50° anno di età.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti *c*) e *d*) si applicano soltanto nel caso in cui l'assistito non abbia diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per altro titolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Sarti

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Algel » (soluzione gelatinosa) flacone da gr. 200, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 4365/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1960 con il quale veniva registrata al n. 894 la specialità medicinale denominata « Algel » (soluzione gelatinosa) a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Pietrosantina, 45/F, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Algel » (soluzione gelatinosa), nella preparazione flacone × 200 grammi, registrata al numero 894 in data 2 luglio 1960 a nome della ditta Farmaceutici Nistri di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(985)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Para A.S. », « Para A.S. sodico » e « Para A.S. calcico », in tutte le sue preparazioni a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4362/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. 27 agosto 1949, 17 agosto 1950 e 2 ottobre 1950 con i quali veniva registrata ai numeri 2315, 2315/A e 2315/B la specialità medicinale denominata rispettivamente « Para A.S. », « Para A.S. sodico » e « Para A.S. calcico » a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, con sede in Milano, via G. Colombo, 81, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Para A.S. », « Para A.S. sodico » e « Para A.S. calcico », in tutte le sue preparazioni, registrata ai numeri 2315, 2315/A e 2315/B, rispettivamente in data 27 agosto 1949, 17 agosto 1950 e 2 ottobre 1950.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(982)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVIII Fiera del Levante - Campionaria internazionale » in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera del Levante - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bari dal 13 al 23 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Averardi

(862)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sport nautici ed attività affini », in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sport nautici ed attività affini » che avrà luogo ad Ancona dal 22 al 30 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Averardi

(863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « San Biagio »

Con decreto ministeriale n. 1438 del 17 gennaio 1974 la società S. Biagio S.p.a., con sede a Piombino Dese, provincia di Padova, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Biagio », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Piombino Dese, provincia di Padova.

L'acqua verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di 2 litri, 1 litro, 1/2 litro ed 1/4 di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo rosa pallido, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,5 x cm. 11 per le bottiglie da 2 e da 1 litro, di cm. 12 x cm. 9 per quelle da 1/2 litro e di cm. 10 x cm. 8 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga rosa.

Nel riquadro sinistro, in caratteri di colore bleu, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica, eseguita in data 15 aprile 1968 dal prof. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale di Milano. In fondo figura la dicitura « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Nel riquadro centrale, nel quale in un cerchio è raffigurato San Biagio ed ai lati due leoni dalla cui bocca scaturisce acqua, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu, si legge « Acqua Minerale Naturale » « San Biagio » « Fonte e imbottigliamento Piombino Dese (Padova) » « Gradevole acqua da tavola », « alcalina digestiva diuretica antiurica anticatarrale ».

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato il 21 aprile 1968 dal prof. A. Giovanardi, direttore dello istituto d'igiene dell'Università di Milano, le proprietà terapeutiche indicate in data 8 gennaio 1968 dal prof. P. Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano ed il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Nella parte inferiore dell'etichetta, in caratteri di colore bianco su una striscia bleu, si legge « S.p.a. S. Biagio - Piombino Dese (Padova) » e lungo il margine sono riportati gli estremi dell'autorizzazione alla vendita.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1438.

L'acqua minerale, proveniente da un pozzo profondo 117 metri, mediante elevazione meccanica, perviene in una vasca di raccolta costruita in cemento dalla quale, a mezzo di conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di 160 metri, perviene allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(966)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « San Biagio », addizionata di gas acido carbonico

Con decreto n. 1439 del 17 gennaio 1974 la società S. Biagio S.p.a., con sede a Piombino Dese, provincia di Padova, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « San Biagio », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Piombino Dese, provincia di Padova, nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di 2 litri, 1 litro, 1/2 litro ed 1/4 di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo verde pallido, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,5 x cm. 11 per le bottiglie da 2 e da 1 litro, di cm. 12,4 x cm. 9 per quelle da 1/2 litro e di cm. 10 x cm. 8 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga verde.

Nel riquadro sinistro, in caratteri di colore bleu, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica, eseguita in data 15 aprile 1968 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano. In fondo figura la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro centrale, nel quale in un cerchio è raffigurato San Biagio ed ai lati due leoni dalla cui bocca scaturisce acqua, dall'alto in basso e in caratteri di colore bleu, si legge « Acqua Minerale "San Biagio" fonte e imbottigliamento Piombino Dese (Padova) » « Gradevole acqua da tavola » « alcalina digestiva diuretica antiurica anticatarrale ».

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato il 21 aprile 1968 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, le proprietà terapeutiche indicate in data 8 gennaio 1968 dal prof. P. Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica della Università di Milano ed il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Nella parte inferiore dell'etichetta, in caratteri di colore bianco su una striscia bleu, si legge « S.p.a. S. Biagio - Piombino Dese (Padova) » e lungo il margine sono riportati gli estremi dell'autorizzazione alla vendita.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1439.

L'acqua minerale, proveniente da un pozzo profondo 117 metri, mediante elevazione meccanica perviene in una vasca di raccolta costruita in cemento dalla quale, a mezzo di conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di 160 metri, giunge allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(967)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 gennaio 1974, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 16 settembre 1971 dal primo archivista in pensione del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Gelsomini Gennaro avverso il diniego dell'Amministrazione al riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza per gli anni di servizio civile prestati alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, nei cui ruoli transitò dopo aver prestato servizio militare nel Corpo della guardia di finanza per trenta anni e per i quali soltanto percepisce la pensione.

(954)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1973, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 23, è stato respinto il ricorso straordinario della sig.ra Ricci Elsa in Porcu, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Etiopia.

(960)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1973, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 22, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Lo Monaco Giovanni, da Ragusa, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dello indennizzo per i beni perduti in Etiopia.

(961)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1974, il ricorso straordinario proposto dall'ing. Francesco Coppola, dipendente della Associazione nazionale per il controllo della combustione, in data 17 settembre 1971 avverso il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio e di sospensione della concessione di mutuo ipotecario è stato respinto.

(1171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 30 novembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2969/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. Contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	707,85	122,85
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.101,35	10.516,35
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	968,50	383,50
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.362,00	10.777,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.351,35	766,35
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.744,85	11.159,85

(1168)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maruggio

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze in data 27 luglio 1973, n. 1255, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno siti in comune di Maruggio, della superficie complessiva di mq. 4.534 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio n. 22, mapp. 240, indicato nella suddetta planimetria che, debitamente vistata, forma parte integrante del decreto medesimo.

(1197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 375, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 marzo 1970 dalla prof.ssa Romita Lidia, avverso la decisione adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditore agli studi di Bari per la revoca della nomina di applicazioni tecniche femminili nella scuola media di Azzarita di Bari.

(1043)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 10 gennaio 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna), in liquidazione coatta, il dott. Francesco Mancuso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1196)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Cagli in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 gennaio 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli (Pesaro), in amministrazione straordinaria, l'avv. Nicola Perrulli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dello art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a tre posti di vice traduttore nella carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1974 saranno pubblicate le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a tre posti di vice traduttore in prova nella carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri per le lingue inglese e tedesca, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1969.

(1113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1974

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino Ufficiale del Ministero n. 26 del 29 giugno 1973 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1974 rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1972-73 e precedenti e, per quanto concerne in particolare, la seconda sessione potranno presentarsi coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1973-74, nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 9 novembre 1974 (titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare prima dell'inizio degli esami con le eccezioni previste dal successivo art. 4).

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di ordini o collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bari, Firenze e Padova; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 *marzo* 1974; alla seconda non oltre il 30 *ottobre* 1974 alla segreteria della università o istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 30 ottobre 1974 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto d'istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura della università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno peraltro essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei

termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p. v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 30 marzo 1974, con l'osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello straordinario di febbraio. La loro ammissione agli esami, rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro l'8 *aprile* 1974; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 19 aprile 1974 con le eccezioni previste dal precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente all'8 aprile 1974 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

I candidati della sessione autunnale che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine del 30 ottobre 1974 e, comunque, entro il 9 novembre sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca della regione Trentino Alto Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista . .	Venezia
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Bologna
Chimico	Bologna
Farmacista	Bologna
Ingegnere .	Bologna
Veterinario . . .	Bologna
Architetto . .	Venezia
Perito forestale . . .	Firenze
Agronomo . .	Firenze
Discipline statistiche . . .	Roma

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino Alto-Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 22 *aprile* 1974 per la prima sessione e il giorno 18 *novembre* 1974 per la seconda sessione che si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1974

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pescara (presso l'Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso l'Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste

Professioni	Sedi
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso l'Università di Camerino)
	Messina
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Perito forestale	Bari
	Firenze
	Padova
Veterinario	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(1114)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di divisione Ferrara dott. Francesco, membro della 6ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del funzionario medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Ortone dott. Francesco è nominato membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del direttore di divisione Ferrara dott. Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1973
Registro n. 64 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 334

(1058)

Sostituzione di un membro e del segretario aggiunto della 17ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentossentadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di sezione Supino dott. Francesco, membro della 17ª sottocommissione ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di servizio, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione Gigliotti dott. Giovanni, segretario aggiunto della 17ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, viene nominato membro della sottocommissione medesima in sostituzione del direttore di sezione Supino dott. Francesco, il quale ha rinunciato all'incarico per motivi di servizio.

L'incarico di segretario aggiunto della sottocommissione di cui trattasi viene conferito al direttore di sezione Amari dottor Aldo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1973
Registro n. 40 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 266

(1061)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 dicembre 1973, n. 46.

Ripartizione dei territori montani della Sicilia in zone omogenee.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 18 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, nella prima applicazione della legge medesima, i territori montani della Sicilia sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

zona « A » estesa ha. 33.465 comprendente i territori montani dei comuni di: Castelmola, Floresta, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti, Malvagna, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, Taormina;

zona « B » estesa ha. 20.803 comprendente i territori montani dei comuni di: Alì, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera;

zona « C » estesa ha. 35.236 comprendente i territori montani dei comuni di: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Novara di Sicilia, Rometta, S. Lucia del Mela, San Pier Niceto, Saponara, Tripi;

zona « D » estesa ha. 39.537 comprendente i territori montani dei comuni di: Alcara Li Fusi, Castell'Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Raccuja, S. Agata di Militello, S. Marco d'Alunzio, S. Piero Patti, S. Salvatore di Fitalia, Sinagra, Tortorici, Ucria;

zona « E » estesa ha. 82.015 comprendente i territori montani dei comuni di: Acquedolci, Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Fratello, S. Stefano di Camastra, S Teodoro, Tusa;

zona « F » estesa ha. 104.473 comprendente i territori montani dei comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Maletto, Mascali, Milo, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo, S. Alfio, S. Maria di Licodia, Trecastagni, Zafferana Etnea;

zona « G » estesa ha. 53.719 comprendente i territori montani dei comuni di: Buccheri, Buscemi, Carlentini, Chiaramonte Gulfi, Ferla, Giarratana, Licodia Eubea, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Ragusa, Vizzini;

zona « H » estesa ha. 156.239 comprendente i territori montani dei comuni di: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, S. Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo;

zona « I » estesa ha. 80.727 comprendente i territori montani dei comuni di: Agira, Assoro, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina;

zona « L » estesa ha 63.770 comprendente i territori montani dei comuni di: Aidone, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Villarosa;

zona « M » estesa ha. 44.022 comprendente i territori montani dei comuni di: Buseto Palizzolo, Castellamare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Valderice;

zona « N » estesa ha 90.774 comprendente i territori montani dei comuni di: Bisacquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Campofiorito, Corleone, Contessa Entellina, Giuliana, Godrano, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Vicari;

zona « O » estesa ha. 55.516 comprendente i territori montani dei comuni di: Altofonte, Baucina, Borgetto, Belmonte Mezzagno, Caccamo, Giardinello, Misilmeri, Montelepre, Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, S. Giuseppe Jato, Torretta, Ustica;

zona « P » estesa ha. 52.283 comprendente i territori montani dei comuni di: Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Mussomeli, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina;

zona « Q » estesa ha. 11.471 comprendente i territori montani dei comuni di: Leni, Lipari, Malfa, S. Marina Salina.

Art. 2.

I termini previsti dall'art. 13 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1973

GIUMMARRA

D'ALIA

LEGGE 15 dicembre 1973, n. 47.

Integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1973, n. 3, e 26 maggio 1973, n. 22, recanti provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, e norme in materia di contributi per macchine agricole.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 18 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

Almeno il 60 per cento del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a L 5 milioni.

Art. 2.

Ai fini della concessione della sovvenzione prevista dallo art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 3.

La sovvenzione indicata all'art. 2 della presente legge è concessa a ciascun mezzadro, colono e compartecipante in rapporto al danno subito e nel limite di L. 500.000, anche se gli appezzamenti di terreno da ciascuno di essi coltivati appartengono ad un unico proprietario la cui azienda richiede complessivamente più di duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Se l'azienda non supera il detto fabbisogno di giornate lavorative, la sovvenzione, sempre nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subito, è concessa anche al proprietario.

Art. 4.

La sovvenzione è concessa unitamente ai contitolari di azienda agricola avente un fabbisogno non superiore a duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Art. 5.

La sovvenzione, nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subito, è concessa anche agli affittuari, agli usufruttuari ed agli enfiteuti non coltivatori diretti, purchè le

aziende agricole da essi condotte non richiedano complessivamente più di duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Art. 6.

L'importo indicato nell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è elevato da L. 2.500.000 a L. 4.000.000.

Art. 7.

Per le autorizzazioni già concesse dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, il termine per l'effettivo impiego della manodopera è prorogato al 31 gennaio 1974.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sono estese al comune di Regalbuto.

Art. 9.

Il termine di cinque anni previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge regionale di ratifica 11 marzo 1950, n. 21, decorre dalla data di rilascio del nulla osta dell'amministrazione regionale o dalla data di fatturazione dell'acquisto se questa è posteriore a quella del rilascio di tale nulla osta.

Art. 10.

All'onere di L. 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consuntivo dello anno finanziario stesso, approvato con la legge regionale 22 marzo 1973, n. 10.

All'onere di L. 1.000 milioni ricadente in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 10.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1973

GIUMMARRA

D'ALIA — DI CARO

LEGGE 15 dicembre 1973, n. 48.

Proroga della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3 e nuove provvidenze in favore dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 18 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, sono prorogate sino a quando non verranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale.

Art. 2.

Al fine di contribuire al pagamento degli oneri gravanti sui coltivatori diretti per l'assistenza medica generica, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare in favore dei coltivatori diretti iscritti ai relativi ruoli per l'anno 1973 un contributo forfettario di L. 6.000 per ogni coltivatore mutuato assistibile, pensionato e rispettivi familiari aventi diritto alle prestazioni mutualistiche e previdenziali.

Le somme occorrenti sono versate agli uffici provinciali del servizio contributi agricoli unificati, i quali provvedono, entro trenta giorni, allo sgravio dei ruoli o al rimborso.

Art 3.

L'assessore regionale del lavoro effettua, anche a mezzo degli organi periferici, controlli ispettivi sull'impiego dei contributi erogati e sull'espletamento dell'assistenza farmaceutica finanziata dalla Regione siciliana.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 1 è prorogata l'autorizzazione di spesa prevista all'art. 8 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3.

All'onere di L. 1.800 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consuntivo dell'anno finanziario medesimo approvato con la legge regionale 22 marzo 1973, n. 10.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

LEGGE 15 dicembre 1973, n. 49.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dall'azienda metalmeccanica COMEC di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 18 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società per azioni COMEC di Catania alla data del 4 novembre 1973, una indennità straordinaria pari a L. 450 mila, aumentata di L. 15 mila per ogni familiare a carico, compensativa delle retribuzioni non percepite.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 92 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

Per la liquidazione della indennità e dell'assegno per ogni familiare a carico previsti all'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Catania la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo aver accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario, accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale, approvato con la legge regionale 22 marzo 1973, n. 10.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

(738)

LEGGE 21 dicembre 1973, n. **50**.

Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 66 *del 22 dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI L'AZIENDA ASFALTI SICILIANI, L'ENTE MINERARIO SICILIANO, L'ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO.

Art. 1.

Alle leggi regionali 8 agosto 1960, n. 36 istitutiva dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.), 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dello Ente minerario siciliano (E.M.S.), 10 agosto 1965, n. 21 relativa alla trasformazione dell'Ente siciliano per la riforma agraria in Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e 7 marzo 1967, n. 18 istitutiva dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) sono apportate le modificazioni e le aggiunte previste dalla presente legge.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 2.

L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono strumenti di sviluppo economico finalizzati agli obiettivi della programmazione regionale. Essi operano secondo criteri di economicità, anche in concorso con gli Enti pubblici nazionali e con società in cui questi abbiano posizione maggioritaria.

Art. 3.

Sono organi dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I.:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori.

E' altresì organo dell'E.S.P.I. l'assemblea dei partecipanti.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. è costituito:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) da cinque esperti scelti tra persone che abbiano esercitato funzioni dirigenziali in enti o società esplicanti attività finanziaria o industriale, o svolto attività scientifica in materia economica, finanziaria, industriale e tecnica;

d) da tre consiglieri designati dalle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Del consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. fanno parte altresì i consiglieri designati dall'assemblea separata degli enti partecipanti in ragione delle quote di partecipazione sottoscritte.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Il presidente, il vice presidente ed i componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono nominati contestualmente con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per l'industria ed il commercio, sentita la giunta regionale, e durano in carica quattro anni.

In caso di dimissioni, revoca o morte di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato coevamente agli altri componenti del consiglio.

Trascorso sei mesi dallo spirare del termine di cui al precedente quarto comma, la gestione dell'ente deve essere affidata ad un commissario nei modi previsti dal successivo art. 22.

Qualora non si proceda alla nomina del commissario, nessun atto compiuto dagli amministratori dopo tale scadenza può impegnare validamente l'ente e la Regione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si. è costituito nei modi di cui all'art. 6 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36.

Il numero complessivo dei componenti è elevato a dodici, con l'aggiunta, tra i membri indicati nel terzo comma, di un rappresentante eletto dal consiglio comunale di Pozzallo.

Al consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si. si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto e settimo del precedente art. 4.

Art. 6.

Il collegio dei revisori dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. è composto da tre membri e precisamente:

a) un magistrato della corte dei conti, che lo presiede;

b) un dirigente della ragioneria generale della Regione;

c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno dieci anni.

Sono membri supplenti un dirigente della ragioneria generale della Regione ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno dieci anni.

I revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del presidente della Regione e durano in carica quattro anni.

Anche per il collegio dei revisori valgono le norme di cui al quinto comma del precedente art. 4.

I membri del collegio dei revisori, allo scadere del quadriennio, non possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Autorizza le spese correnti non eccedenti l'importo unitario che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e ne esercita i poteri delegati.

Può delegare al direttore generale la firma degli atti di esecuzione di leggi, di regolamenti e di delibere del consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'E.S.P.I. convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e l'assemblea separata degli enti partecipanti, senza diritto di voto per quest'ultima.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. esercita tutti i poteri per la gestione dell'ente, con eccezione, per l'E.S.P.I., dei poteri attribuiti all'assemblea dei partecipanti.

Art. 9.

L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. predispongono piani quadriennali di investimenti in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del piano regionale di sviluppo e, fino a quando questo non sarà operante, in relazione agli indirizzi espressi dalla giunta regionale nella relazione previsionale e programmatica.

I predetti tre enti predispongono inoltre programmi annuali di attuazione.

Alla scadenza del periodo del piano e di ogni anno gli enti devono redigere dettagliate relazioni sui risultati conseguiti.

I piani quadriennali, i programmi annuali e le relazioni di attuazione sono deliberati dai consigli di amministrazione dei tre enti.

I piani quadriennali devono indicare le motivazioni economiche, tecniche e sociali delle iniziative adottate, le imprese di cui si propone la nuova costituzione e la partecipazione che si ritiene di dovere assumere.

I piani quadriennali devono in particolare:

a) indicare l'ammontare degli investimenti effettuati nel quadriennio precedente, ripartiti per classi e sottoclassi di attività e per territorio, nonchè le coperture utilizzate dagli enti o dalle società che hanno effettuato gli investimenti;

b) indicare la consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attività alla data iniziale del programma;

c) riportare le eventuali variazioni tra i programmi precedentemente approvati e quelli realizzati;

d) indicare gli investimenti da realizzare nel successivo quadriennio, ripartiti con gli stessi criteri di cui alla lettera *a*) e la relativa copertura globale, con l'indicazione dell'ammontare dell'autofinanziamento e delle variazioni di capitale delle società, nonchè delle variazioni finanziarie ed operative;

e) indicare la consistenza dell'occupazione prevista al termine del programma quadriennale, ripartita con gli stessi criteri di cui alla lettera *a*).

I programmi annuali devono verificare lo stato di attuazione dei piani quadriennali e curarne l'aggiornamento.

Art. 10.

I mezzi occorrenti per il finanziamento dei piani quadriennali vengono disposti con legge della Regione.

I piani quadriennali costituiscono allegati delle leggi di finanziamento.

Le modifiche delle iniziative industriali previste dai piani quadriennali sono approvate con legge della Regione.

Art. 11.

I piani quadriennali di cui all'art. 9 dovranno essere presentati all'assemblea regionale siciliana, per quanto riguarda la prima applicazione della presente legge, entro il 30 giugno 1974.

I piani successivi saranno presentati almeno tre mesi prima della scadenza del piano precedente.

Art. 12.

L'E.S.P.I., l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.A. sono tenuti a fornire, tramite il governo della Regione, le informazioni, i dati ed i documenti che siano richiesti dall'assemblea regionale siciliana per i propri fini.

Art. 13.

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. sono comunicate alla presidenza della Regione, all'assessorato dell'industria e del commercio ed all'assessorato dello sviluppo economico entro dieci giorni dalla loro adozione.

I programmi annuali e le relative relazioni di attuazione, nonchè le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazioni su quote future del fondo di dotazione, sono sottoposti alla approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'industria ed il commercio.

Le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale e a trasferimenti di beni immobili sono sottoposte alla approvazione dell'assessorato dell'industria e del commercio che decide entro quaranta giorni dalla loro ricezione.

Art. 14.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S., viziate per violazioni di legge o per incompetenza o per eccesso di potere, sono annullate dal governo regionale su proposta dell'assessore per l'industria ed il commercio.

La proposta di annullamento può altresì essere formulata per iniziativa della competente commissione dell'assemblea regionale.

Art. 15.

I bilanci dell'Az.A.Si, dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S., previa deliberazione della giunta di governo, adottata su proposta dello assessore per l'industria ed il commercio, sono approvati con legge regionale con le modalità di votazione stabilite dal regolamento interno dell'assemblea regionale per i disegni di legge di approvazione del bilancio e del consuntivo della Regione.

Sui programmi annuali e relative relazioni di attuazione, sulla costituzione di nuove società, sulla partecipazione a società esistenti, sugli organici del personale e sui trasferimenti immobiliari, l'assessore per l'industria ed il commercio riferisce preventivamente alla competente commissione dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 16.

Presso l'assessorato dell'industria e del commercio è istituito un comitato consultivo di coordinamento degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria, presieduto dall'assessore e composto dai presidenti e dai direttori generali dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. e dai direttori regionali degli assessorati dell'industria e del commercio, dello sviluppo economico, dell'agricoltura e del turismo, nonchè dal ragioniere generale della Regione.

Il comitato è consultato dall'assessore al fine del coordinamento dell'attività dei tre enti.

Art. 17.

L'Az.A.Si., l'E.S.P.I., l'E.M.S. e l'E.S.A. nominano i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società collegate, scegliendoli tra persone che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) avere esercitato funzioni e attività dirigenziali presso enti pubblici economici o in società esplicanti attività finanziaria e industriale;

b) avere acquisito esperienza professionale e amministrativa presso amministrazioni o enti pubblici, aziende o società, almeno per un quinquennio;

c) avere conseguito diplomi di specializzazione e titoli accademici o svolto attività scientifica in materia economica, finanziaria, industriale e tecnica.

I suddetti enti nominano i sindaci delle società collegate esclusivamente tra persone iscritte all'albo dei revisori ufficiali dei conti della provincia in cui ha sede legale la società.

Le nomine dei direttori delle società collegate devono essere fatte dai rispettivi consigli di amministrazione, in base a pubblico avviso, previa scelta da effettuarsi sulla base di opportuni colloqui selettivi e sulla scorta di documentazioni attestanti la specifica competenza nel settore e l'attività svolta, nonchè previo accertamento referenziale.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S., dell'E.S.P.I. e dell'E.S.A. non possono essere destinati a responsabilità amministrative o direzionali nelle società collegate o divenirne, comunque, dipendenti.

Il consiglio di amministrazione può derogare dalla norma di cui al comma precedente, autorizzando, per ciascun componente, l'esercizio di attività amministrativa per il periodo di un anno e per non più di un incarico e limitatamente a nuove iniziative con partecipazione pubblica o privata.

Art. 18.

I consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle società per azioni a prevalente partecipazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I., sono composti da un numero di membri non superiore a cinque.

I collegi sindacali delle stesse sono composti da tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e da due supplenti.

Art. 19.

Con la qualifica di dirigente o di impiegato degli enti regionali è incompatibile qualunque impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.

I dipendenti dell'Az.A.Si., dell'E.M.S., dell'E.S.P.I. e dello E.S.A. non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci, nonchè espletare funzioni di consulenza nelle società alle quali gli stessi enti partecipano direttamente o tramite società collegate.

Non possono altresì esercitare le predette funzioni tutti coloro che intrattengono direttamente o indirettamente rapporti di affari con gli enti e le loro società collegate.

Il consiglio di amministrazione può derogare alla norma di cui al comma precedente solo nel caso di nomina di amministratore unico.

La gestione delle collegate attraverso l'amministratore unico non può superare i dodici mesi.

Non è consentito il distacco presso i predetti enti di personale dipendente dalle società collegate o dagli enti partecipanti.

Restano salve in ogni caso le norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, n 1078.

Art. 20.

Le indennità spettanti ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono globalmente stabilite in misura uniforme per i vari enti e loro collegate, con decreti del presidente della Regione.

Tali decreti devono essere pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore indennità o compenso a qualsiasi titolo.

Art. 21.

I membri del Parlamento e quelli dell'assemblea regionale siciliana, i candidati al Parlamento e all'assemblea regionale i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite le società collegate.

La decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi delle incompatibilità di cui sopra.

Art. 22.

Il presidente della Regione, con decreto motivato, su deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dello assessore per l'industria ed il commercio, scioglie il consiglio di amministrazione ed affida la gestione straordinaria dell'ente ad un commissario.

La proposta di scioglimento può essere altresì formulata ad iniziativa della competente commissione legislativa della assemblea regionale.

Entro il termine di sei mesi il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

Scaduto tale termine nessun atto compiuto dal commissario può impegnare validamente l'ente e la Regione.

Art. 23.

All'Az.A.Si., all'E.M.S. e all'E.S.P.I. è fatto obbligo di imporre alle società da essi controllate l'adozione di schemi-tipo di bilancio contenenti tutti gli elementi necessari al loro migliore controllo finanziario e di gestione.

Gli schemi di bilancio sono approvati con decreto dello assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Gli enti provvedono alla revoca degli amministratori delle società inadempienti.

Art. 24.

L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. nonchè le loro collegate, assumono partecipazioni in società per azioni che abbiano esclusivamente scopi sociali limitati alle finalità istituzionali degli enti stessi.

E' fatto divieto all'Az.A.Si., all'E.M.S. e all'E.S.P.I. di assumere partecipazioni o deliberare trasformazioni delle società collegate per rilevamento, anche se da curatela fallimentare, di aziende o di impianti esistenti.

Art. 25.

L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. perseguono i propri fini istituzionali mediante società per azioni nelle quali essi assumono partecipazioni maggioritarie, tranne nei casi in cui la costituzione di nuove società avvenga con il concorso:

a) di altri enti pubblici economici o di società in cui questi abbiano posizioni maggioritarie;

b) di società finanziarie a prevalente capitale pubblico;

c) di istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio.

Il concorso paritario del capitale privato alla costituzione delle società di cui al precedente comma è ammesso in via eccezionale ed esclusivamente per iniziative di particolare qualificazione tecnica e promozione economica.

Art. 26.

Le garanzie fidejussorie concesse dall'Az.A.Si., dall'E.M.S. e dall'E.S.P.I. nell'interesse di società collegate non possono superare il limite del quintuplo del fondo di dotazione di ciascun ente.

Le obbligazioni emesse ai sensi delle vigenti disposizioni vanno computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al primo comma.

I predetti enti non possono destinare a società collegate provviste finanziarie assunte attraverso esposizioni debitorie; non possono altresì assumere partecipazioni in società finanziarie anche se nei settori istituzionali degli enti stessi.

Art. 27.

L'E.S.P.I., l'E.M.S. e l'Az.A.Si. concorrono ai nuovi investimenti delle società collegate nel modo seguente:

a) con aumenti di capitale delle società collegate, in misura non superiore al 30 per cento dell'investimento approvato;

b) con concessione di fidejussione per ammontare non superiore al 40 per cento dei mutui per credito di esercizio assunti con le condizioni di favore previste dalla vigente legislazione.

I predetti enti possono altresì concedere fidejussioni alle società collegate soltanto per credito di esercizio assunto con le condizioni di favore previste dalla vigente legislazione e per ammontare non superiore al 40 per cento dei mutui concessi dagli istituti finanziatori.

Sui fondi di dotazione gli enti predetti possono concedere anticipazioni alle società collegate sui mutui già deliberati dagli istituti finanziatori per non più del 40 per cento del loro ammontare e per tempo non superiore ad un anno.

Art. 28.

Nelle aziende appartenenti a società controllate dalla Az.A.Si., dall'E.M.S. e dall'E.S.P.I. è istituita la conferenza di produzione consistente nell'assemblea generale delle maestranze, convocata entro il 31 gennaio di ogni anno dal consiglio sindacale di fabbrica per l'esame dell'andamento produttivo ed organizzativo dell'impianto.

La conferenza si conclude con una relazione da trasmettere al consiglio di amministrazione dei predetti enti.

Art. 29.

E' altresì istituita la conferenza centrale di produzione consistente nell'assemblea generale dei consigli sindacali di fabbrica, convocata entro il 31 marzo di ogni anno dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dello E.M.S. e dell'E.S.P.I.

La conferenza si conclude con una relazione da trasmettere al consiglio di amministrazione dei predetti enti, all'assemblea regionale siciliana ed al presidente della Regione.

Capo II

NORME SPECIALI RIGUARDANTI L'ENTE MINERARIO SICILIANO E L'ENTE SICILIANO DI PROMOZIONE INDUSTRIALE

Art. 30.

All'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano, è aggiunto il seguente comma:

« L'Ente può altresì partecipare ad iniziative tendenti ad assicurare nuove fonti energetiche per lo sviluppo economico dell'isola ».

Art. 31.

L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, istitutiva dell'E.S.P.I., è sostituito con il seguente:

« Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'ente:

a) promuove la costituzione di società per azioni aventi per scopo l'impianto, l'esercizio, l'ammodernamento e la riconversione di attività industriali, nonchè di società aventi come oggetto sociale infrastrutture civili, nonchè opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo, con esclusione di alberghi e di villaggi turistici;

b) partecipa a società aventi le caratteristiche e gli scopi di cui alla precedente lettera *a*);

c) provvede al controllo, all'assistenza tecnica ed al coordinamento tecnico, produttivo amministrativo e commerciale delle società di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) promuove le necessarie concentrazioni di aziende operanti in settori produttivi omogenei o complementari;

e) opera il risanamento ed il riassetto delle partecipazioni esistenti.

E' vietato all'ente di compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 32.

L'art. 4 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

« L'E.S.P.I. ha un fondo di dotazione costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire diecimila ciascuna.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

a) le quote sottoscritte dalla Regione;

b) le quote sottoscritte da enti ed istituti di diritto pubblico nazionali e regionali operanti nei settori finanziario, creditizio ed economco;

c) le quote sottoscritte da società in cui enti pubblici economici regionali e statali abbiano posizione maggioritaria;

d) le quote corrispondenti agli utili derivanti all'E.S.P.I. a norma del successivo art. 21.

Le quote di partecipazione previste dalle lettere *b*) e *c*) del presente articolo non possono complessivamente superare l'80 per cento delle quote sottoscritte dalla Regione e delle altre quote di cui alla lettera *d*).

La cessione di quote del fondo è consentita, previa delibera del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suindicati sottoscrittori e con la salvaguardia della posizione di maggioranza della Regione siciliana.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente ».

Art. 33.

Le attività provenienti dalla liquidazione della Società finanziaria siciliana (So.Fi.S.) costituiranno un fondo speciale di riserva per la copertura delle svalutazioni delle partecipazioni azionarie e dei crediti rilevati dall'E.S.P.I. da potere della So.Fi.S. stessa.

L'E.S.P.I. è autorizzato, altresì, a sostituirsi, mediante apposite stipulazioni contrattuali, alle fidejussioni prestate dalla So.Fi.S. ad istituti di credito nell'interesse delle società alle quali l'ente partecipi.

Capo III

Provvidenze finanziarie per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano

Art. 34.

Nel bilancio della Regione, assessorato regionale della industria e del commercio, è istituito un fondo di L. 106.000 milioni destinato:

quanto a L. 71.000 milioni per il risanamento della situazione finanziaria consolidata al 30 novembre 1973 dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.);

quanto a L. 35.000 milioni per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) per gli esercizi dal 1969 al 1972, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, dei disavanzi di gestione delle miniere di zolfo a tutto il 31 dicembre 1970 e per il risanamento delle situazioni finanziarie conseguenti.

All'erogazione delle somme a carico del fondo di cui al precedente comma, si provvede mediante aperture di credito disposte dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio a favore dei presidenti degli enti regionali, su delibera della giunta di governo, previo parere della ragioneria generale della Regione.

I presidenti degli enti regionali, per l'attribuzione e la gestione delle somme di cui al presente articolo, sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla resa quadrimestrale dei conti.

I limiti di importo previsti dalle norme vigenti in materia non si applicano per gli ordini di accreditamento disposti in attuazione del presente articolo. Tuttavia non possono essere emessi ordini di accreditamento superiori a L. 5 milioni.

L'utilizzazione delle somme accreditate avviene esclusivamente mediante ordinativi.

Per la somministrazione delle somme occorrenti, i presidenti degli enti, previa deliberazione dei rispettivi consigli di amministrazione, devono presentare apposita istanza all'assessorato regionale dell'industria e del commercio, corredata dai bilanci e dai conti economici cui si riferiscono le situazioni debitorie e da una situazione economica e finanziaria alla data di presentazione della domanda nonchè da tutti gli altri documenti che potranno essere richiesti dall'amministrazione regionale.

Copia della documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa direttamente alla Ragioneria generale della Regione per la formulazione del parere previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 35.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è aumentato di L. 20.000 milioni.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è aumentato di L. 10.000 milioni.

Gli incrementi suddetti dei fondi di dotazione dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. possono essere destinati, per la parte eccedente i fabbisogni per le gestioni degli enti, alle società collegate esclusivamente per le seguenti finalità:

a) pagamento di salari e stipendi, per la parte non coperta da ricavi;

b) anticipazioni:

1) sui mutui per credito di esercizio già deliberati dagli istituti finanziatori, per non più del 40 per cento del loro ammontare e per un tempo non superiore ad un anno;

2) per l'acquisizione di scorte ordinarie o in rapporto a commesse.

Art. 36.

Il fondo speciale a gestione separata costituito presso lo Ente minerario siciliano (E.M.S.), di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è aumentato di L. 20.000 milioni per la gestione del 1974.

Capo IV

Norme transitorie

Art. 37.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno impartite dall'assessore per l'industria ed il commercio, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo, specifiche direttive all'Az.A.Si., all'E.M.S. ed all'E.S.P.I. per il riordinamento e la concentrazione delle partecipazioni esistenti, seguendo il criterio della concentrazione per settore e della attribuzione delle partecipazioni e tenendo conto dei fini istituzionali di ciascun ente.

Le collegate dell'E.S.P.I. saranno concentrate in non più di dieci società per azioni.

Le predette direttive dovranno essere interamente attuate nel termine massimo di sei mesi. La loro mancata attuazione comporta la revoca degli amministratori degli enti regionali inadempienti.

Alla revoca provvede il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la giunta regionale.

Art. 38.

L'integrazione del bilancio dell'E.M.S., di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso, relativo al 1973.

Art. 39.

Sono abrogate tutte le norme di legge e statutarie relative all'Az.A.Si., all'E.M.S., all'E.S.P.I. ed all'E.S.A. in contrasto con la presente legge.

Entro quattro mesi dovranno essere adeguati gli statuti dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.A. e dovrà essere approvato quello dell'E.S.P.I. con le stesse modalità previste dall'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2.

Art. 40.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà realizzata la ristrutturazione delle attività dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. a norma dei precedenti articoli 9, 10 e 11, fermo restando l'obbligo di scelta dei sindaci dall'albo dei revisori dei conti, si prescinde dal requisito, previsto dal secondo comma del precedente art. 17, della iscrizione all'albo della provincia in cui ha sede legale la società.

Art. 41.

La norma di cui all'art. 18 della presente legge non si applica alle società per le quali i patti parasociali stipulati antecedentemente alla data di approvazione della legge stessa regolino diversamente la composizione degli organi sociali.

Art. 42.

Per la realizzazione da parte dell'E.S.P.I. delle iniziative previste dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, da attuarsi nelle zone terremotate, non si applicano le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

Art. 43.

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - I.R.F.I.S., è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un « Fondo regionale di garanzia per il credito industriale », di 10 miliardi di lire con un versamento iniziale di 4 miliardi nell'esercizio 1973 e di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.

Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie imprese industriali che svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle riserve economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia, per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali.

La garanzia fornita è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese industriali di cui al comma precedente che ne facciano richiesta in occasione di finanziamenti a medio termine a tasso agevolato e che non siano in grado di offrire garanzie ritenute valide e capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intero investimento oggetto del finanziamento richiesto.

Art. 44.

Sono ammesse alla garanzia prevista dall'articolo precedente, fino alla concorrenza di 800 milioni, le imprese il cui capitale investito non sia superiore a 5 miliardi di lire.

Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici.

Art. 45.

Alla gestione del fondo sovraintende il comitato amministrativo previsto dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dall'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, la cui composizione è così modificata:

a) il presidente dell'I.R.F.I.S. o, in caso di assenza o di impedimento, chi ne fa le veci, che lo presiede;

b) quattro funzionari di qualifica non inferiore a dirigente in servizio rispettivamente presso gli assessorati delle finanze, dell'industria e del commercio, dello sviluppo economico e presso la ragioneria generale, designati dai rispettivi assessori;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative.

A parità di voto prevale il voto del presidente.

I componenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono nominati con decreto del presidente della Regione e durano in carica tre anni.

Art. 46.

La garanzia prevista dal precedente art. 43 si esplica nei limiti appresso indicati per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di avere sofferto dopo avere escusso i beni costituiti in specifica garanzia.

Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, l'istituto di credito interessato documenterà al fondo le possibilità reali di recupero e questi, valutata la situazione, procederà alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal quinto comma del presente articolo.

Quando questi casi si verifichino il fondo si accorderà con l'istituto interessato circa il comportamento che questi dovrà seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria saranno definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti per regolare i rapporti interbancari.

La garanzia si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento per investimenti non superiori a 500 milioni; del 50 per cento del finanziamento per investimenti non superiori a 1.500 milioni; del 30 per cento del finanziamento per investimenti non superiori a 5.000 milioni; e comunque nei limiti indicati nel precedente art. 44.

Art. 47.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 23 della legge 11 aprile 1972, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Il fondo di cui all'ultimo comma del citato articolo è incrementato di L. 1.000 milioni.

Art. 48.

Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di L. 5.000 milioni da destinare alle imprese previste dall'art. 27 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

Art. 49.

Alle piccole imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 1.500 milioni di lire e che ottengano finanziamenti agevolati per la costruzione, l'ampliamento, il rinnovo, la conversione, la trasformazione e la riattivazione di impianti industriali nel territorio della Regione siciliana, la amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura pari agli interessi gravanti sui mutui agevolati, ottenuti in base alla legislazione vigente, per la durata di anni 7 a partire dalla riscossione iniziale del mutuo, salvo che per gli ampliamenti e i rinnovi per i quali il termine è ridotto a 5 anni.

I benefici di cui al precedente comma possono essere accordati altresì alle imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi tra i 1.500 milioni e i 5.000 milioni di lire per la costruzione, l'ampliamento, il rinnovo, la conversione, la trasformazione e la riattivazione di impianti industriali, qualora detti impianti riguardino:

a) l'utilizzazione industriale dei prodotti agricoli siciliani;

b) la trasformazione in prodotti finiti dei beni prodotti in Sicilia da industrie già esistenti.

I contributi previsti dal presente articolo sono liquidati direttamente all'istituto finanziatore in corrispondenza con le rate di scadenza dei mutui.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite triennale di impegno di L. 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.

Art. 50.

Alle imprese industriali, operanti nel territorio della Regione siciliana, il cui capitale investito non sia superiore a 1.500 milioni di lire, l'ammnistrazione regionale è autorizzata a concedere per il periodo di cinque anni;

a) contributi nella misura del 50 per cento sul costo effettivo per la costruzione e l'attrezzatura di asili nido e mense, non finanziati in forza di altre leggi;

b) contributi nella misura del 25 per cento sul costo effettivo di opere per allacciamenti alla rete elettrica, idrica, telefonica, viaria, fognante e di impianti di depurazione.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi per le opere che vengono realizzate dopo l'entrata in vigore della presente legge; quelli di cui alla lettera b) sono cumulabili con quelli accordati allo stesso titolo da norme statali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Art. 51.

I preventivi di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sono sottoposti al visto di congruità dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

Le modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti sono stabiliti con decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

La durata della garanzia e del contributo di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è portata a 36 mesi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 53.

La spesa complessiva di L. 184.800 milioni autorizzata con gli articoli 34, 35, 36, 43, 47, 48, 49 e 50 della presente legge è inscritta quanto a L. 44.800 milioni nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, e quanto a L. 140.000 milioni nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1979, ripartita in quote annuali di cui la prima ammontante a L. 30.000 milioni, le successive quattro quote a lire 20.000 milioni ciascuna e l'ultima a L. 30.000 milioni.

Art. 54.

Alla spesa di L. 44.800 milioni di lire ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante utilizzazione dell'avanzo finanziario accertato col rendiconto generale consuntivo per l'anno 1972 approvato con la relativa legge regionale.

Per la copertura della spesa di L. 30.000 milioni ricadente nell'esercizio 1974, della spesa di L. 20.000 milioni ricadente in ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, e della spesa di L. 30.000 milioni, ricadente nel 1979, il governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni quindici per l'importo complessivo di L. 140.000 milioni.

Art. 55.

All'ammontare dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1993, gli stanziamenti annui risultanti dalla seguente tabella:

Anni finanziari	Stanziamenti in milioni di lire
1974	3.800
1975	6.300
1976	8.800
1977	11.300
1978	13.800
dal 1979 al 1988	17.600
1989	13.800
1990	11.300
1991	8.800
1992	6.300
1993	3.800

Art. 56.

Agli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento degli interessi ed oneri connessi di cui al precedente art. 55 ricadenti nell'esercizio 1974 e successivi ed ai maggiori oneri decorrenti rispettivamente dagli esercizi 1975 e 1976, si provvede con parte degli stanziamenti autorizzati con l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47, per gli anni 1974, 1975 e 1976.

Ai maggiori oneri decorrenti dagli esercizi 1977, 1978 e 1979 si provvede in parte con gli stanziamenti autorizzati con lo art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47, per gli anni 1977 e 1978, e, in parte, con il maggiore gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 57.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 dicembre 1973

GIUMMARRA

D'ALIA — CAPRIA — TEPEDINO

LEGGE 21 dicembre 1973, n. 51.

Autorizzazione straordinaria di spesa in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 22 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) di L. 3.400 milioni da destinare al pagamento di salari e stipendi correnti dei dipendenti dell'ente stesso e delle società collegate.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità accertate col rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno 1972 approvato con la relativa legge regionale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 dicembre 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

LEGGE 21 dicembre 1973, n. 52.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 22 *dicembre* 1973)

(739)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1973, n. 58.

Istituzione delle riserve naturali e protezione della flora spontanea.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI

Art. 1.

(*Riserve regionali e locali*)

La Regione è autorizzata a istituire riserve naturali nel quadro di un piano regionale delle riserve e dei parchi regionali per concorrere alla conservazione dell'ambiente naturale ed alla tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, e l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali nonchè per scopi scientifici.

Promuove e partecipa inoltre alla creazione di riserve interregionali mediante forme di gestione consortile.

Favorisce l'acquisizione, da parte dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e degli altri enti locali, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali a' sensi del successivo articolo 4, comma secondo, e concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.

Art. 2.

(*Tipi di intervento*)

In relazione ai diversi scopi cui sono destinate, possono essere previsti i seguenti tipi di riserve naturali o — nell'ambito di una medesima riserva — le seguenti zone nelle quali essa può essere suddivisa:

A) riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

B) riserva orientata, ove può essere consentito l'utilizzo del terreno per coltivazioni agricole e silvopastorali;

C) parco naturale, attrezzabile in funzione educativa, ricreativa e turistico sportiva, ove è consentito l'intervento programmato;

D) riserve parziali, per finalità specifica (floristica, faunistica, archeologica, monumentale, geologica, idrogeologica e paesistica);

E) parco pubblico attrezzato, finalizzato a iniziativa di risanamento e di ristrutturazione territoriale di interesse regionale.

Al contorno delle zone suddette delimitate come riserva o parco, saranno individuate adeguate aree di protezione (preparco) a sviluppo controllato, allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale e di impedirvi fenomeni di compromissione territoriale indotti dalla presenza di riserve e parchi.

Art. 3.

(*Piano generale regionale*)

Il consiglio regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale.

Il piano generale sarà finalizzato alla salvaguardia ed al ricupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riserve e parchi, e sarà concepito come quadro di promozione, riferimento e coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle provincie, dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane.

Il consiglio regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risulti urgente la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati nell'ambito delle rispettive competenze.

Il piano generale ed il programma di interventi urgenti sono predisposti dalla giunta regionale di intesa con le commissioni consiliari competenti, in collaborazione con le provincie, i comuni e le comunità montane interessati.

Art. 4.

(*Costituzione delle riserve*)

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme generali. Le riserve interregionali sono istituite con leggi da concordare fra le regioni interessate sui territori di propria giurisdizione.

Possono inoltre essere istituite riserve locali — sul demanio degli enti pubblici o su terreno privato — promosse rispettivamente dagli enti stessi e dalle persone interessate. La costituzione e classifica di tali riserve e la delimitazione del relativo perimetro sono effettuate con decreto del presidente della Regione, previa delibera del consiglio regionale. I decreti istitutivi delle riserve medesime dovranno indicare la durata della destinazione a riserva del terreno così classificato e delimitato.

Le riserve parziali sono costituite, oltre che a norma della presente legge, anche sulla base delle leggi speciali dello Stato e della Regione.

Art. 5.

(*Vincolistica*)

La legge istitutiva o il decreto di costituzione e classifica del presidente della Regione, fisseranno le norme di vincolistica in relazione al tipo di riserva od alle zone nelle quali la stessa viene suddivisa, avendo riguardo alla seguente disciplina di massima:

1) Nella riserva integrale o zona di tipo *A*) non sarà ammessa alcuna utilizzazione del territorio non specificatamente rivolta al conseguimento delle finalità conservazionistiche. Il pubblico è ammesso lungo i sentieri che verranno appositamente indicati e sistemati. Nell'interno della zona saranno individuate aree destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica, nelle quali dovrà essere vietato l'accesso al pubblico.

Nella riserva integrale sarà vietato:

a) produrre rumori, suoni e luci;

b) abbandonare rifiuti;

c) uscire dalle strade e dai sentieri battuti;

d) introdurre cani non di servizio;

e) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

f) sorvolare a bassa quota e atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizio di polizia;

g) introdurre specie animali e vegetali attualmente non caratteristiche del territorio;

h) asportare o danneggiare piante e fiori, effettuare utilizzazioni forestali e lavori agricoli, esercitare il pascolo;

i) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, ecc.;

l) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

m) introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;

n) esercitare la pesca, la caccia e l'uccellagione;

o) costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere;

p) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive, costruire strade, oleodotti od elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere;

q) svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi della riserva.

2) Nella riserva orientata o zona di tipo *B*) saranno consentite attività agricole e pastorali regolate dagli usi e consuetudini locali.

Saranno inoltre consentite, sotto il controllo dell'amministrazione della riserva, le opere di conservazione del suolo, di ricostruzione dei pascoli specie per quanto attiene il cotico, le vie di accesso e i fabbricati di alpeggio.

Salvo quanto necessario per l'esercizio delle attività consentite e per il conseguimento dei fini istituzionali si applicano alle riserve orientate gli stessi divieti stabiliti per le riserve integrali.

3) Nel parco naturale o zona di tipo *C*) è consentito costruire edifici ed impianti nei limiti e con le caratteristiche fissati nel programma pluriennale di cui al secondo comma dell'articolo 7 in vista delle necessità funzionali del parco.

Nei parchi naturali sarà vietato:

a) usare apparecchi radio, televisivi, giradischi, ed ogni genere di strumenti rumorosi salvo all'interno degli edifici ed introdurre macchine rumorose;

b) abbandonare rifiuti;

c) transitare con mezzi motorizzati fuori dai percorsi e degli orari autorizzati, parcheggiare fuori delle aree predisposte;

d) introdurre cani non al guinzaglio salvo l'esistenza di appositi recinti.

Le leggi o i decreti istitutivi delle riserve parziali di tipo *D*) fisseranno direttamente le particolari norme di vincolistica, in relazione alle loro specifiche finalità, avendo riguardo per il vincolo idrogeologico alla legge dello Stato 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 6.

(*Indennizzi*)

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l'entità e le modalità degli indennizzi — anche sotto forma di affitto — verso i proprietari dei beni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base all'utilizzazione consuetudinaria del bene;

b) risarcimento dei danni;

c) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nell'assunzione di iniziative ed aiuti da parte della Regione per l'incentivazione delle attività agro-silvo-pastorali delle zone limitrofe.

La Regione può, in accordo con gli interessati, assumere iniziative idonee ad assicurare attività alternative agli operatori economici che per l'istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attività.

Può infine essere prevista la acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserva, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Sono esclusi dagli indennizzi di cui al presente articolo le aree ed i beni assoggettati ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle contemplate nei piani territoriali urbanistici, che vengono regolati dalla normativa in materia.

Art. 7.

(*Gestione delle riserve*)

La gestione delle riserve naturali regionali sarà di norma affidata ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane ed alle provincie.

La legge istitutiva delle riserve sarà corredata dal programma culturale pluriennale, dal piano finanziario ed ove necessario dal piano urbanistico.

Gli stralci di esecuzione e l'entità del finanziamento per le opere di sistemazione del terreno, per le attrezzature e gli impianti, per gli indennizzi oltre che per lo studio e l'apprestamento dei programmi di attività saranno approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione.

Art. 8.

(*Finanziamenti*)

Ai fini dell'erogazione dei contributi per le spese di impianto e di gestione delle riserve locali di cui all'ultimo comma dello art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 350.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante prelevamento di L. 250.000.000 dal cap. 164 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e di L. 100.000.000 dal cap. 170/D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972, e con la istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione V, rubrica I, sotto rubrica: economia montana e forestale, del cap. 170/B/6, categoria X, con la denominazione « Concorsi e contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane ed agli altri enti locali per l'impianto e la gestione di riserve naturali » con la dotazione di L. 350.000.000.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma, dell'art. 36 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440.

Alle ulteriori autorizzazioni di spesa eventualmente occorrenti dall'esercizio 1974 in poi, si provvederà con successivi provvedimenti legislativi.

Titolo II

PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 9.

(*Flora spontanea protetta*)

Sono considerate piante spontanee protette, nel senso previsto dalle presenti norme, quelle specie che hanno la maggiore loro diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, nelle zone adiacenti a corsi e a specchi d'acqua, ed in genere in ogni territorio di montagna o di pianura in cui siasi insediata una flora spontanea, ivi compresi i funghi.

La loro elencazione è demandata ai presidenti delle amministrazioni provinciali ai sensi del seguente art. 13.

Art. 10.

(*Divieto di raccolta e di commercio*)

E' vietato estirpare e danneggiare le radici, i rizomi, i bulbi e i tuberi delle piante appartenenti alla flora spontanea, i prodotti del sottobosco (funghi, mirtilli, lamponi e fragole).

E' pure vietato il commercio di tali piante, con o senza radici, nonchè dei fiori, sementi, e di parti delle piante stesse, sia allo stato fresco che allo stato secco, salvo quanto disposto dal successivo art. 11.

Fanno eccezione ai divieti di cui ai precedenti commi le piante che si trovino, in associazione alle altre erbe, entro il perimetro dei prati e dei prati pascoli allorchè vengono falciati per la fienaggione e coinvolte nel taglio di insieme.

Art. 11.

(*Eccezioni ai divieti*)

E' ammessa la vendita diretta dei soli fiori di piante protette, da parte del proprietario che li abbia colti nel suo fondo chiuso, quando detti fiori siano accompagnati da un certificato di provenienza da rilasciarsi volta per volta, senza spese, dalle più vicine stazioni del corpo forestale; restano comunque vietate l'incetta e la rivendita di tutti i fiori assoggettati a protezione.

La vendita od il commercio delle piante protette o di parti di esse, quando provengano da colture industriali, giardini od orti botanici, è ammessa purchè la provenienza sia comprovata da certificato di origine rilasciato dalla stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali, i giardini o gli orti botanici.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, al coltivatore diretto ed ai loro familiari, per la raccolta dei funghi nello ambito del terreno di loro proprietà o di cui sono conduttori.

Art. 12.

(*Raccolta per scopi didattici e scientifici*)

Sono esenti dai divieti di cui alla presente legge i raccoglitori autorizzati che si servono delle piante per accertati scopi didattici e scientifici.

L'autorizzazione va richiesta al presidente della giunta regionale, tramite gli ispettorati ripartimentali delle foreste e dovrà indicare i termini di durata della raccolta, nonchè eventuali limitazioni qualitative e quantitative.

Essa potrà essere concessa quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale nè ad alcuna specie di piante spontanee protette.

Art. 13.

(*Elenchi provinciali delle piante protette*)

E' demandato ai presidenti delle amministrazioni provinciali di designare le specie di piante che nell'ambito delle rispettive provincie siano da assoggettarsi a protezione, tenuto conto di un elenco di base predisposto dalla giunta regionale e dei casi accertati di eventuale contigente carattere infestante locale di talune specie.

E' facoltà degli stessi presidenti di interdire in tutto il territorio provinciale la raccolta di determinate specie rarissime, così come di interdire totalmente in alcune zone ben determinate la raccolta dei fiori spontanei.

All'infuori dei casi di cui sopra deve tenersi lecita, per uso strettamente personale, la raccolta complessiva giornaliera dei fiori in numero non superiore a sei esemplari per ogni specie protetta e per i funghi eduli non più di kg. 3 a persona al giorno, senza danneggiare il micelio.

Qualora la raccolta venga effettuata da comitive di persone superiori a cinque, non si potrà superare il numero di 15 esemplari recisi per ogni specie di fiori protetta e di kg. 2 a persona per i funghi eduli.

Art. 14.

(*Piante officinali*)

Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932 n. 772.

La loro raccolta — quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 13 della presente legge — è soggetta ad autorizzazione demandata al sindaco del comune di residenza, da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta.

I richiedenti che devono essere in età lavorativa devono indicare le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta. I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

Chi non ha la residenza in un comune della Regione, deve rivolgere la sua domanda alla giunta regionale tramite l'ispettorato regionale forestale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(*Raccolta e commercio dei tartufi*)

Si applica la procedura stabilita dal precedente art. 14 anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartufi, che rimane disciplinata per il resto dalla legge dello Stato 17 luglio 1970, n. 568.

Le violazioni alle disposizioni della detta legge n. 568, ove non siano ivi espressamente punite, rientrano nelle sanzioni previste dalla presente legge.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 16.

(*Vigilanza*)

La sorveglianza nei territori soggetti a vincolo e per la osservanza delle disposizioni sulla flora spontanea è affidata in prticolare al personale del corpo forestale e impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e a guardie giurate particolari.

E' in facoltà dei presidenti delle amministrazioni provinciali di promuovere la nomina di guardie giurate onorarie, da scegliersi tra le persone proposte dalle sezioni locali del C.A.I. e dalle associazioni naturalistiche locali e tra coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 18 della presente legge.

Dette guardie onorarie saranno munite di speciali tessere di riconoscimento.

Art. 17.

(*Sanzioni*)

Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e — ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla — sarà provveduto entro dieci giorni al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al presidente della provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla precedente notifica. Il presidente o per delega l'assessore all'economia montana e foreste decide con provvedimento definitivo e ingiunge all'obbligato — con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — di pagare entro trenta giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può riccorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 18.

(*Istruzione e propaganda*)

Ai sensi della legge regionale 6 giugno 1972, n. 6, in materia di formazione professionale, la Regione provvederà ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica-paesistica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuoverà inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura, specie nelle scuole dell'obbligo d'intesa con il Sovrintendente scolastico regionale.

La presente legge è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1973, n. 59.

Acquisto dell'immobile Vallesana in comune di Sondalo e sua destinazione a centro culturale e di formazione professionale della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del 2 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto e alla prima sistemazione nel limite di spesa di L. 200 milioni, dell'ex sanatorio Vallesana in Sondalo comprendente cinque fabbricati di varie dimensioni dotati di attrezzature ricettive e circa 50.000 mq. di terreno adibito a parco, giardino e pineta, da destinare a centro culturale e di formazione professionale da gestirsi direttamente dalla Regione.

Art. 2.

Alla spesa si farà fronte mediante la utilizzazione della somma di L. 200 milioni proveniente dalla donazione disposta a favore della Regione da parte dell'azienda elettrica municipale di Milano.

In conseguenza, al bilancio di previsione regionale per lo esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

1) *Stato di previsione dell'entrata*:

al titolo IV, categoria 4ª (Eredità, donazioni ed altre acquisizioni di beni a titolo gratuito) istituzione del cap. 475, con la denominazione « Dotazioni finanziarie derivanti da atti di donazione a favore della Regione » con la dotazione di L. 200 milioni;

2) *Stato di previsione della spesa*:

al titolo II, sezione III, rubrica 1ª, sottorubrica « Edilizia scolastica e professionale » istituzione del cap. 1866, categoria VIII, con la denominazione « Spese per l'acquisto e la prima sistemazione dell'immobile « Vallesana » in Sondalo destinato a centro culturale e di formazione professionale dei lavoratori » e con la dotazione di L. 200 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della Regione.

La presente legge è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1973, n. 60.

Disposizioni in materia di tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 2 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta al 50 per cento a norma dell'art. 4, secondo e penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore alle finanze alla firma degli atti di sua competenza in materia di sanzioni e ricorsi relativi alla tassa regionale di circolazione, di cui agli articoli 16, 17 e 22 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Sentito lo stesso assessore, il presidente della giunta può delegare inoltre uno o più funzionari addetti al competente ufficio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse, di cui al primo comma dell'art. 22 della citata legge regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 dicembre 1973

BASSETTI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7, e 1° settembre 1972, n. 12, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare, nonchè in materia di agricoltura e foreste e di viabilità e trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

In armonia con le linee fondamentali della programmazione nazionale e con i documenti programmatici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, il consiglio regionale determina le linee fondamentali per la predisposizione del piano territoriale regionale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con particolare riferimento alle zone da riservare a speciali destinazioni o a speciali vincoli o limitazioni di legge, alle località ed alla natura dei nuovi insediamenti e alla rete delle principali vie di comunicazione, nonchè alle ipotesi di articolazione comprensoriale della Regione.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento consiliare nel « Bollettino Ufficiale », a pena di decadenza, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, sociali, economiche, culturali e professionali possono far pervenire alla giunta regionale osservazioni sullo stesso.

Il piano territoriale regionale di coordinamento è adottato dalla giunta, previo parere della commissione tecnica regionale di cui al successivo art. 8 e della commissione consiliare competente.

La giunta, nei 30 giorni successivi, provvede ad inviare copia del piano adottato al Governo, alle province, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane e contemporaneamente a pubblicarne la delibera di adozione nel « Bollettino Ufficiale ». La stessa delibera è pubblicata per 30 giorni agli albi dei comuni della Regione e la copia del piano, con la relativa planimetria, è depositata presso le segreterie dei comuni affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma precedente, il Governo e gli altri enti, cui lo strumento è stato trasmesso, possono presentare al presidente della giunta le loro osservazioni di coordinamento.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, la giunta esprime il proprio parere sulle osservazioni presentate, formula eventuali proposte di modifica, presenta al consiglio regionale il piano precedentemente adottato, le modifiche proposte e tutte le osservazioni corredate dal proprio parere.

Il piano territoriale regionale di coordinamento è approvato con legge regionale.

Art. 3.

Nella redazione, adozione e approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento sono individuate le vaste località, di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai fini della formazione di piani territoriali paesistici, aventi il contenuto di cui all'art. 23 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

I piani territoriali paesistici sono adottati e pubblicati a norma dell'articolo precedente e approvati con deliberazione del consiglio regionale, fatta salva peraltro la facoltà dei proprie-

tari, dei possessori e dei detentori comunque interessati di produrre opposizione al presidente della giunta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione negli albi dei comuni della Regione della delibera di adozione del piano stesso.

Art. 4.

L'elenco dei centri di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, ove non già definiti da strumento urbanistico approvato o adottato e trasmesso, è deliberato dal consiglio regionale, su proposta della giunta e la loro delimitazione è adottata dai singoli comuni interessati ed approvata dalla giunta regionale, che può introdurre le opportune modifiche, sentita la commissione tecnica regionale.

Relativamente ai centri storici, l'attuazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione avviene mediante piani particolareggiati di esecuzione.

Entro 180 giorni dalla comunicazione della approvazione della giunta regionale di cui al primo comma, i comuni devono redigere e adottare i relativi piani particolareggiati esecutivi, salvo proroga motivata della giunta regionale.

Art. 5.

Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla giunta regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 10, del sesto comma dell'art. 16 e del quinto comma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino alla approvazione del relativo strumento urbanistico, il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di modifica adottate dalla giunta regionale.

Art. 6.

A parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, il presidente della giunta regionale:

a) rilascia il nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;

c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi, già di competenza del provveditore regionale alle opere pubbliche;

d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla giunta nella seduta immediatamente successiva.

Il presidente della giunta può, con proprio decreto, conferire ad un membro della giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli atti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), ferma restando la possibilità di ricorso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Art. 7.

I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla sezione decentrata del comitato di controllo competente per territorio, di propria iniziativa o su richiesta del presidente della giunta regionale.

La nomina dei relativi commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su designazione del presidente della giunta.

Art. 8.

E' istituita la commissione tecnica regionale.

Essa è presieduta dal presidente della giunta o da un membro della giunta dallo stesso designato, ed è così composta:

a) da tre esperti eletti, per la durata della legislatura, dal consiglio regionale, con voto limitato;

b) dal dirigente della segreteria per il territorio;

c) dal direttore del dipartimento piani, programmi e legislativo;

d) dal direttore del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;

e) dal direttore del dipartimento per i lavori pubblici;

f) dal direttore del dipartimento per la viabilità e i trasporti;

g) dal responsabile dell'ufficio bonifiche e miglioramenti fondiari;

h) dal responsabile della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;

i) dal medico provinciale;

l) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale;

m) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

n) dal capo del ripartimento delle foreste.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

o) il presidente del magistrato alle acque di Venezia e, nei casi di competenza, il presidente del magistrato del Po;

p) il soprintendente ai monumenti;

q) il capo compartimento dell'A.N.A.S.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario designato dalla giunta regionale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ogni componente, che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale, può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

Per gli uffici di cui alle lettere *i*), *l*), *m*) e *n*) del secondo comma e *p*) e *q*) del terzo comma, di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati, quando ne facciano richiesta, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici di chiara fama o invitare dirigenti di altri uffici statali.

La nomina dei funzionari regionali componenti la commissione tecnica è deliberata dalla giunta.

Art. 9.

La commissione tecnica regionale esercita le funzioni consultive per le attribuzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e già esplicate dal consiglio superiore dei lavori pubblici o dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche nonchè dalla sezione urbanistica relativamente ai regolamenti edilizi compresi quelli cui sono annessi i programmi di fabbricazione.

Esercita inoltre le stesse funzioni in relazione agli strumenti urbanistici dei centri storici.

La commissione tecnica regionale esercita altresì le funzioni consultive in ordine ai progetti delle opere pubbliche di bonifica, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e già di competenza del comitato tecnico amministrativo del magistrato alle acque e del consiglio superiore dei lavori pubblici, ferma restando la competenza dell'organo statale in ordine alla tutela e disciplina delle acque pubbliche.

Finchè non verrà diversamente disposto la suddetta commissione esprime parere anche sui progetti di opere pubbliche di bonifica di importo superiore a L. 25 milioni e fino a L. 100 milioni, ora di competenza dell'ispettore generale del genio civile, capo dell'ufficio tecnico del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La commissione medesima, infine, esprime il proprio parere ogni volta che ne sia espressamente richiesta da organi della Regione.

Art. 10.

In ogni altro caso, in cui dalle norme vigenti è richiesto il parere della sezione urbanistica regionale, esso è espresso da un comitato presieduto da un membro della giunta regionale, nominato dal presidente della giunta, e composto dal dirigente della segreteria regionale per il territorio, con funzione di vicepresidente, dal direttore del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia, da un funzionario del dipartimento per i

lavori pubblici e da un funzionario della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo, nominati dalla giunta.

Nel caso di lottizzazioni a scopo edilizio interessanti terreni boscati, o comunque sottoposti a vincolo idrogeologico, è chiamato a far parte del comitato di cui al primo comma anche un funzionario del dipartimento per le foreste e l'economia montana, designato dalla giunta.

Ai lavori del comitato possono essere invitati, con voto consultivo, il sindaco del comune o il presidente della comunità montana interessati.

Art. 11.

Presso ogni ufficio del genio civile regionale è istituita una commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

La commissione è composta da:

l'ingegnere capo del genio civile regionale;

il capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale;

il medico provinciale;

il dirigente della segreteria per il territorio o un funzionario dei dipartimenti per i lavori pubblici, per l'urbanistica e l'ecologia, per la viabilità e i trasporti da lui designato;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

un tecnico laureato dell'ufficio del genio civile regionale.

Il presidente è nominato dal presidente della giunta regionale fra i membri sopraelencati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione di volta in volta, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto, i funzionari di altri uffici statali e regionali.

I rappresentanti degli enti locali interessati devono essere invitati, a loro richiesta, alle riunioni della commissione.

Il presidente può rinviare alla commissione tecnica regionale per l'esame di merito progetti di particolare importanza, di sua iniziativa o su richiesta del presidente della commissione stessa.

In deroga al primo comma del precedente art. 9 ed alle altre leggi vigenti in materia, la commissione esercita le funzioni consultive già svolte dall'ingegnere capo del genio civile e dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche sui progetti di opere pubbliche fino a L. 300 milioni relativamente a quelle di competenza regionale da eseguirsi nel proprio territorio.

Art. 12.

Restano ferme le altre attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I dirigenti e i funzionari degli uffici trasferiti continuano ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie di competenza regionale.

Art. 13.

Ciascun ufficio del genio civile regionale, nell'ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative all'accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove presso la giunta regionale i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni altro adempimento di carattere istruttorio relativo alla materia.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'ingegnere capo del genio civile regionale è competente ad emanare il decreto di accesso ai fondi, quello di occupazione temporanea e quello di occupazione d'urgenza per le opere relative al proprio territorio, nonchè a determinare le relative indennità.

Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, al presidente della giunta regionale, il quale provvede in via definitiva, su conforme parere della giunta regionale.

Per ogni altra modalità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Resta ferma la successiva facoltà di proporre opposizione avanti alla corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 19.

Art. 14.

Ai componenti delle commissioni di cui alla presente legge non dipendenti dalla Regione o da enti locali, nonchè agli esperti di volta in volta invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a L. 15.000.

Le spese per il funzionamento degli organi previsti dalla presente legge faranno carico al titolo I, sezione I, ribrica III « Servizi generali » del bilancio di previsione della Regione.

Art. 15.

Il presidente della giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al presidente del consiglio regionale l'elenco degli atti pervenuti nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui agli articoli 8, 10 e 11.

Il presidente del consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 10 dicembre 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. 28.
Controversie in materia di spedalità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le controversie tra province, comuni, istituti mutualistici e assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ospedalieri, in materia di rimborso di spese per spedalità, di soccorso e di assistenza, fruite in ospedali generali e specializzati, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuto, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, sono decise in via amministrativa dalle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo nella cui giurisdizione ha sede l'istituto ricoverante, anche nei casi di ricoveri effettuati presso gli enti ospedalieri regionali, ovvero enti assistenziali a dimensione regionale di attività.

Resta fermo il disposto dell'art. 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a Regioni diverse.

Le controversie relative ai ricoveri in ospedali neuropsichiatrici, provinciali o istituzionali, sono decise con le medesime modalità e forme, dal comitato regionale di controllo sugli atti delle province.

Art. 2.

Le sezioni decentrate del comitato regionale di controllo e il comitato regionale di controllo sugli atti delle province per la decisione delle controversie di cui all'art. 1 sono integrate dal medico provinciale.

Art. 3.

Legittimati a proporre ricorso sono gli enti indicati all'art. 1 a carico dei quali sia stata posta, a iniziativa dell'ente ospedaliero o assistenziale, la spesa conseguente al ricovero notificato e contestato per la spedalità con le modalità dell'art. 2 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

Il ricorso, completo della necessaria documentazione e debitamente motivato, va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di addebito alla segreteria del competente comitato di controllo.

La presentazione può essere affettuata direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio di segreteria ne rilascia ricevuta.

Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Entro il medesimo termine di 30 giorni il ricorso va altresì notificato, a cura del proponente, all'amministrazione che ha emesso il provvedimento di addebito e agli eventuali controinteressati, i quali nei successivi 30 giorni hanno facoltà di presentare deduzioni all'organo decidente.

La mancata notifica all'amministrazione che ha emesso il provvedimento di addebito è causa di improcedibilità.

Art. 4.

Alle parti della controversia, che abbiano fatto domanda di audizione dei propri rappresentanti, deve essere notificata a cura della segreteria del comitato la data dell'udienza, con anticipo di almeno 20 giorni dalla data fissata.

Le parti hanno facoltà di depositare memorie aggiuntive e documenti, come pure di consultare presso la segreteria il fascicolo degli atti e trarne copia, fino a 5 giorni prima della seduta.

Art. 5.

Il presidente del comitato fissa la data per la discussione del ricorso secondo l'ordine cronologico di ricevimento e nomina un relatore.

All'udienza assiste il segretario del comitato che redige il verbale: dopo la relazione sul ricorso le parti o i rappresentanti di esse, se presenti, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone sommariamente i motivi.

Il comitato decide a maggioranza di voti, con la presenza di almeno tre quinti dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Il comitato di controllo dichiara nella propria decisione l'eventuale inammissibilità, irrecevibilità o improcedibilità del ricorso.

Se ravvisa una irregolarità sanabile assegna alla parte un termine per la regolarizzazione, la cui inosservanza è causa di improcedibilità.

Qualora il ricorrente non abbia provveduto a notificare il ricorso a tutti i soggetti interessati, il comitato dispone le necessarie integrazioni del contraddittorio, assegnando ai soggetti interessati medesimi un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni e documenti.

Il provvedimento che il comitato adotta nelle ipotesi previste nei precedenti secondo e terzo comma deve fissare la data della nuova udienza.

Qualora il comitato decida nel merito, attribuisce l'onere controverso all'ente che risulta obbligato.

Art. 7.

La decisione del comitato ha carattere definitivo e deve essere motivata.

Essa va notificata a cura della segreteria a tutte le parti intervenute nella controversia.

Vanno ugualmente notificate le decisioni interlocutorie.

Art. 8.

Il comitato di controllo deve adottare la decisione sul ricorso nel termine di 30 giorni dall'ultimo atto istruttorio ricevuto e comunque entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

In caso di mancata osservanza dei predetti termini sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 10 del regolamento regionale 27 marzo 1972, n. 1.

Art. 9.

Tutte le notifiche previste dalla presente legge debbono avvenire a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento.

La prova dell'avvenuta notifica incombe alla parte che la effettua.

Art. 10.

Per il recupero di tutte le spese alle quali fa riferimento l'art. 1 della presente legge è esperibile la speciale procedura prevista dall'art. 35 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, intendendosi sostituito il prefetto col comitato di controllo competente, a norma dell'art. 1 medesimo.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai comitati di controllo competenti, integrati ai sensi dell'art. 2, entro 18 mesi dal giorno della pubblicazione della legge stessa, con le modalità e procedure statali, con esclusione del parere della commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 10 dicembre 1973

TOMELLERI

(791)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740400)